Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

$ightharpoonup \underline{B}$ REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1737 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 392 del 23.11.2020, pag. 1)

Rettificato da:

►<u>C1</u> Rettifica, GU L 282 del 5.8.2021, pag. 38 (2020/1737)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1737 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 273/2004

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 273/2004 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 111/2005

L'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1), lettera b), e il punto 2) dell'allegato I e il punto 2), lettera b), dell'allegato II si applicano a decorrere dal 13 gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 273/2004 sono così modificati:

- 1) l'allegato I è così modificato:
 - a) la tabella «Categoria 1» è così modificata:
 - i) la voce relativa all'alfa-fenilacetoacetonitrile è sostituita dalla seguente:

Sostanza	Denomina- zione NC (se diversa)	Codice NC	N. CAS
«ALFA-fenilacetoacetonitrile (APAAN)		2926 40 00	4468-48-8»;

- ii) nella voce relativa a (1R,2S)-(-)- cloroefedrina, il codice NC «2939 99 00» è sostituito dal codice «2939 79 90»;
- iii) nella voce relativa a (1S,2R)-(+)- cloroefedrina, il codice NC «2939 99 00» è sostituito dal codice «2939 79 90»;
- iv) nella voce relativa a (1S,2S)-(+)- cloropseudoefedrina, il codice NC «2939 99 00» è sostituito dal codice «2939 79 90»;
- v) nella voce relativa a (1R,2R)-(-)- cloropseudoefedrina, il codice NC «2939 99 00» è sostituito dal codice «2939 79 90»;
- vi) le voci seguenti sono inserite al punto appropriato, in modo sequenziale in base al loro codice NC:

Sostanza	Denomina- zione NC (se diversa)	Codice NC	N. CAS
«Metil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilato (PMK metil glicidato)		2932 99 00	13605-48-6
Acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilos- siran-2-carbossilico (acido PMK glicidico)		2932 99 00	2167189-50-4
ALFA-fenilacetoacetammide (APAA)		2924 29 70	4433-77-6
Metil 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilato (BMK metil glicidato)		2918 99 90	80532-66-7
Acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico (acido BMK glicidico)		2918 99 90	25547-51-7
Metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA)		2918 30 00	16648-44-5»;

b) nella tabella «SOTTOCATEGORIA 2 A», la voce seguente è inserita al punto appropriato, in modo sequenziale in base al codice NC:

Sostanza	Denomina- zione NC (se diversa)	Codice NC	N. CAS
«Fosforo rosso		2804 70 00	7723-14-0»;

▼<u>C1</u>

c) nella tabella «SOTTOCATEGORIA 2 B», alla voce relativa all'acido antranilico, il codice NC «2922 43 00» è sostituito dal codice «2922 43 00»;

▼ <u>B</u>

- d) nella tabella «Categoria 3», alla voce relativa all'acido solforico, il codice NC «2807 00 10» è sostituito dal codice «2807 00 00»;
- 2) nella tabella dell'allegato II è aggiunta la voce seguente:

Sostanza	Soglia
«Fosforo rosso	0,1 kg».

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è così modificato:

- 1) la tabella «Categoria 1» è così modificata:
 - a) la voce relativa all'alfa-fenilacetoacetonitrile è sostituita dalla seguente:

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC	N. CAS
«ALFA-fenilacetoacetonitrile (APAAN)		2926 40 00	4468-48-8»;

- b) nella voce relativa a (1R,2S)-(-)- cloroefedrina, il codice NC «2939 99 00» è sostituito dal codice «2939 79 90»;
- c) nella voce relativa a (1S,2R)-(+)- cloroefedrina, il codice NC «2939 99 00» è sostituito dal codice «2939 79 90»;
- d) nella voce relativa a (1S,2S)-(+)- cloropseudoefedrina, il codice NC «2939 99 00» è sostituito dal codice «2939 79 90»;
- e) nella voce relativa a (1R,2R)-(-)- cloropseudoefedrina, il codice NC «2939 99 00» è sostituito dal codice «2939 79 90»;
- f) le voci seguenti sono inserite al punto appropriato, in modo sequenziale in base al loro codice NC:

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC	N. CAS
«Metil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilos- siran-2-carbossilato (PMK metil glicidato)		2932 99 00	13605-48-6
Acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossi- ran-2-carbossilico (acido PMK glicidico)		2932 99 00	2167189-50-4
ALFA-fenilacetoacetammide (APAA)		2924 29 70	4433-77-6
Metil 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilato (BMK metil glicidato)		2918 99 90	80532-66-7
Acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico (acido BMK glicidico)		2918 99 90	25547-51-7
Metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA)		2918 30 00	16648-44-5»;

▼<u>C1</u>

- 2) la tabella «Categoria 2» è così modificata:
 - a) alla voce relativa all'acido antranilico, il codice NC «2922 43 00» è sostituito dal codice «2922 43 00»;

▼<u>B</u>

b) la voce seguente è inserita al punto appropriato, in modo sequenziale in base al codice NC:

	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC	N. CAS
«Fosforo rosso		2804 70 00	7723-14-0»;

- 3) nella tabella «Categoria 3», alla voce relativa all'acido solforico, il codice NC «2807 00 10» è sostituito dal codice «2807 00 00»;
- 4) la tabella «Categoria 4» è modificata come segue:
 - a) alla voce relativa ai medicinali e prodotti veterinari contenenti efedrina o relativi sali, il codice NC «3003 40 20» è sostituito dal codice «3003 41 00» e il codice NC «3004 40 20» è sostituito dal codice «3004 41 00»;
 - b) alla voce relativa ai medicinali e prodotti veterinari contenenti pseudoefedrina o relativi sali, il codice NC «3003 40 30» è sostituito dal codice «3003 42 00» e il codice NC «3004 40 30» è sostituito dal codice «3004 42 00».